

L'Italia ha emanato le "migliori tecniche disponibili"

Inviato da Bolina

sabato 16 giugno 2007

Ultimo aggiornamento giovedì 15 settembre 2022

(Segnalato su: noinc, Rete Nazionale Rifiuti Zero)

L'Italia ha emanato (finalmente) le "migliori tecniche disponibili" in applicazione alla direttiva IPPC (ovvero per le Autorizzazioni Integrate Ambientali).

Vedi sotto.

Per gli interessati - consiglieri comunque di leggere/consultare le norme BAT originarie in inglese sul sito della Unione Europea (<http://eippcb.jrc.es/>).

Saluti Marco Caldiroli

Normativa / IPPC / Normativa Vigente Dm Ambiente 29 gennaio 2007 (Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 -

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 29 gennaio 2007

(Supplemento ordinario n. 133 alla Gazzetta ufficiale 7 giugno 2007 n. 130)

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche

disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro della salute

Visto il decreto legislativo 18 gennaio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in particolare

l'articolo 4, comma 1 che prevede l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, nonché che l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata, tra l'altro, nel rispetto delle linee guida medesime e l'articolo 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova commissione integrata secondo le disposizioni dello stesso comma, operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999;

Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente decreto, predisposti dalla commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999;

Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006;

Decreta:

Articolo 1

Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le attività rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti dell'allegato I del medesimo decreto:

5.1. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/Cee e nella direttiva 75/439/Cee del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/Cee del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/Cee del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/Cee ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate in allegato.

Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di monitoraggio relativamente alle categorie di attività citate al comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio già emanate per le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Allegato

Trattamento dei Pcb, degli apparati e dei rifiuti contenenti Pcb e per gli impianti di stoccaggio scarica il pdf (3,1 Mb)

Impianti di incenerimento scarica il pdf (6,3 Mb)

Rigenerazione degli oli usati scarica il pdf (4,5 Mb)

Impianti di selezione, produzione di Cdr e trattamento di apparecchiature elettriche ed

elettroniche scarica il pdf (6,1 Mb)

Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi

scarica il pdf (7,6 Mb)

Impianti di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi scarica il pdf (3,7 Mb)

Impianti di trattamento meccanico biologico scarica il pdf (2,6 Mb)